



Direzione Centrale

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Oggetto: Gara di Appalto per l'affidamento dei lavori di *“Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli – Il lotto – Lavori di completamento”*,

In riferimento alla gara in oggetto, visto il quesito sottoposto, si specifica quanto segue:

QUESITO:

VORREMMO PARTECIPARE IN ATI COSI' COSTITUITA:

SOC. CAPOGRUPPO QUALIFICATA PER LA CAT. OS21, CLASSIFICA IV;

SOC. MANDANTE QUALIFICATA PER LA CAT. OS22, CLASSIFICA IV;

L'ATI, COSI' COSTITUITA TEMPORANEAMENTE, PUO' SUBAPPALTARE INTERAMENTE LE LAVORAZIONI RIENTRATI NELLA CAT. OG6 AD IMPRESA QUALIFICATA, PUR NON RICOPRENDO, NELLA CAT. PREVALENTE OS21, L'IMPORTO TOTALE DELLA STESSA CAT. OG6?

RISPOSTA AL QUESITO:

NO, qualora l'ATI non possenga le qualificazioni previste nel bando, e non abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento in conformità e nei modi di quanto sancito all'art. 49 d.lgs 163/2006 e s.m.i. non può partecipare alla gara. A tal riguardo si riporta quanto segue: “

Quando il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, la stazione appaltante deve escludere il concorrente non idoneo ad eseguire direttamente le lavorazioni nè autorizzato a subappaltarle (cfr. AVCP determinazione 10 ottobre 2012 n. 4; Id., parere 7 novembre 2012 n. 187; Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2012 n. 3563; Id., sez. V, 16 gennaio 2012 n. 139).

*Il Responsabile
U.O.C. Amm.va e AA.GG.
dott. Roberto Sabatini*

*Il R.U.P.
Ing. Serena Riccio*